

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso r.g. 8814/2014 - sez. III bis

per la signora Chiara MASCI (C.F. MSC CHR 76S53 C608E) nata a Chianciano Terme il 13 novembre 1976 e residente in Montepulciano, via di Collazzi n. 70, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra di loro, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Michele Pellegrini (C.F. PLLMHL67H28F592U), dall'Avv. Giovanni Pravisani (C.F. PRVGNN74D05D612E) e dall'Avv. Giuseppina Ferro (C.F.: FRRGPP74H69A132F) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via V. Colonna n. 40, con invito a effettuare comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: giovanni.pravisani@firenze.pecavvocati.it; avv.giuseppina.ferro@pec.studiogiovene.it e/o al n. di telefax 055-21.34.16

contro

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* (Avv. Generale dello Stato)
- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *pro tempore* (Avv. Generale dello Stato)

nei confronti di

Branchi Simona, residente in Viale E. Cialdini 4, Firenze 50137 (non costituita)


per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,

- del verbale del 26 agosto 2014 a firma del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Claudio Bacaloni con cui si attesta che "*Chiara Masci ... è collocata in graduatoria definitiva scuola primaria in posizione 165 ... inoltre che le viene accantonato un posto*" nella parte in cui non ha immesso in ruolo la signora Masci assegnandole un posto (**doc. 16**, proseguendo la numerazione in atti);

MANDATO

Io sottoscritta Chiara Masci, C.F. MSCCHR76S53C608E, delego l'avvocato Michele Pellegrini (C.F. PLLMHL67H28F592U), l'avvocato Giovanni Pravisani (C.F. PRVGNN74D05D612E) e l'avvocato Giuseppina Ferro (C.F.: FRRGPP74H69A132F) a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente tra di loro, nel presente procedimento e conferisco loro ogni più ampio potere inerente il mandato, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti e rinunciare agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Ferro in Roma, via Vittoria Colonna 40.

(Chiara Masci)



E' autentico
Gustavo

- per quanto occorrer possa di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, tra cui, segnatamente, *in parte qua*:
- il provvedimento prot. n. AOODRTO 7704 dell'11 giugno 2014 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con cui è stata approvata la *“graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria, formata secondo l'ordine del punteggio finale ...”* in cui la signora Masci risulta *“escluso – inserito con riserva in pendenza di ricorso giurisdizionale”* (doc. 17) ;
- il Decreto n. 161 del 13 agosto 2014 recante *“rettifiche”* alla *“graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria”* in cui la signora Masci risulta *“inserito ‘con riserva’ per ricorso giurisdizionale/ordinanza TAR”* (doc. 18);
- l'avviso di convocazione del 22 agosto 2014, a firma del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Claudio Bracaloni (doc. 19);
nonché per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare degli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed il ricorso in riassunzione e cioè:
- della comunicazione prot. n. AOODRTO/4994 del 7 aprile 2014 (successivamente ricevuta) a firma, per il Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale toscano, Giovanna Boda, del Vice Direttore Generale Claudio Bacaloni con cui è stato decretato che *“la candidata Masci Chiara ... è esclusa dal suindicato concorso relativo alla scuola primaria per difetto di titolo di accesso ...”* (doc. 1);
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, tra cui, segnatamente: 1) la comunicazione del 10 febbraio 2014, a firma del Vice Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale toscano, avente ad oggetto “D.D.G. n. 82

del 24 settembre 2012- Concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente – SCUOLA PRIMARIA – Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito” (doc. 2); 2) la nota (richiamata nel provvedimento di esclusione ora citato) del 14 novembre 2012 che – contraddicendo una nota del medesimo Ministero di solo un mese precedente – ha affermato la non equiparabilità del diploma conseguito dall’odierna ricorrente con un diploma magistrale ordinario; 3) l’eventuale graduatoria definitiva generale di merito (ove medio tempore intervenuta).

FATTO

1.- In data 19 luglio 1995, la signora Chiara Masci ha conseguito il Diploma di maturità ad indirizzo linguistico rilasciato, ai sensi del D.M. 2 luglio 1990, presso l’Istituto Magistrale Statale Sperimentale Linguistico-Pedagogico “San Bellarmino” di Montepulciano (doc. 3). Ai fini di quanto si andrà di seguito esponendo, preme subito evidenziare che, come emerge dalla stessa dicitura, tale diploma viene rilasciato all’esito di un corso di studi ad indirizzo specifico e sperimentale della scuola Magistrale, con la conseguenza che lo stesso è a pieno titolo idoneo e legittimante alla partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola primaria.

* * * * *

2.- Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, il M.I.U.R. ha indetto un concorso nazionale *“a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”* (doc. 4).

* * * * *

3.- Per quanto qui interessa, l’art. 2, comma 2 lett. a) del decreto ora citato, in tema di Requisiti di ammissione, ha stabilito che *“Sono ammessi a partecipare ... per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio*

comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 – 2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998”.

* * * *

4.- Con nota prot. n. 2870 del 26 ottobre 2012, avente ad oggetto “Validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012” (doc. 5) il M.I.U.R. è intervenuto, all’esito di una serie di richieste di chiarimenti nel frattempo avanzate nell’ambito del concorso de quo, chiarendo che deve considerarsi “valido il titolo maturità linguistica per la partecipazione ai concorsi della scuola primaria”. Ciò, si legge sempre nella nota, in virtù della sentenza n. 2172/2002 del Consiglio di Stato che aveva ritenuto valido il titolo maturità linguistica precisando che “il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più senza modificarne la tipologia originaria”.

* * * *

5.- La signora Masci, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, in data 7 novembre 2012, inoltrava – secondo le modalità previste, ossia on line, - la propria domanda di partecipazione per i posti riservati alla scuola primaria (doc. 6).

* * * *

6.- Peraltro, con nota del 14 novembre 2012, a domande di partecipazione già scadute da una settimana ai sensi dell’art. 3 del richiamato Bando, il M.I.U.R. – in aperta contraddizione con la precedente richiamata nota del 26 ottobre 2012 – precisava che “per essere valido il diploma deve riportare la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico”, ciò in quanto “solo i diplomi che riportano

l'indicazione maturità magistrale assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all'insegnamento" (doc. 7).

* * * *

7.- Superate positivamente sia le prove preselettive che, successivamente, le prove scritte del concorso, con comunicazione del 5 agosto 2013 il M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente di essere stata ammessa alla prova orale, prevista per il giorno 1° ottobre 2013 (doc. 8).

* * * *

8.- All'esito della prova orale, anch'essa – evidentemente – superata dalla signora Masci, questa con e-mail del 15 ottobre 2013 trasmetteva la documentazione integrativa dei titoli già presentati, consistente in una serie di diplomi attestanti la frequentazione di corsi di inglese di livello avanzato. Con la stessa mail la ricorrente chiedeva altresì di poter usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per poter assistere la nonna paterna portatrice di handicap (doc. 9).

9.- Del tutto inaspettatamente, con lettera raccomandata a/r prot. n. ADOOUSTFI/162 del 15 gennaio 2014 il M.I.U.R. comunicava all'esponente *l'"avvio del procedimento di esclusione concorso per esami e titoli di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012"*. In particolare si legge in detta comunicazione che "dal riscontro della domanda di partecipazione la S.V. non risulta in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comma 2°): titolo di accesso (diploma di maturità linguistica e non diploma di maturità magistrale) (doc. 10).

* * * * *

10.- Avverso detta comunicazione di avvio del procedimento, in data 20 gennaio 2014 l'esponente ha inviato al M.I.U.R. le proprie osservazioni (doc. 11),

illustrando come il provvedimento ministeriale di esclusione fosse in contrasto con una monolitica giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali.

* * * * *

11.- In data 10 febbraio 2014, la ricorrente ha potuto prendere visione della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito web www.toscana.istruzione.it. In particolare la signora Masci si è vista inserita in detta graduatoria nella colonna degli ammessi con riserva, con l'apposizione accanto al suo nome di cinque asterischi, i quali - ai sensi della legenda posta in calce alla graduatoria stessa - indicavano i candidati *“esclusi – provvedimento di esclusione in corso”* (cfr. doc. 2). In sostanza, la signora Masci risultava essere stata ammessa nella graduatoria provvisoria solo fino all'esito del procedimento di esclusione.

* * * * *

12.- In data 12 febbraio 2014, la signora Masci ha presentato reclamo, contenente un'istanza di revoca/modifica della graduatoria provvisoria (doc. 12) e contenente altresì un'istanza di accesso agli atti.

* * * * *

13.- Con comunicazione prot. n. AOODRTO/4994 del 7 aprile 2014 (cfr. doc. 1), il M.I.U.R., accertato che *“il diploma conseguito dall'interessata è un diploma linguistico e non di maturità magistrale”* e vista *“la circolare del MIUR n. 3123 del 14 novembre 2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla validità del diploma sperimentale linguistico, precisando ... che deve essere riportata la dicitura: maturità magistrale ad indirizzo linguistico”* ha decretato che *“la candidata Masci Chiara ... è esclusa dal suindicato concorso relativo alla scuola primaria per difetto di titolo di accesso ...”*

* * * * *

14.- A prescindere da quanto fin qui esposto, si fa presente che la ricorrente, iscritta nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento nella scuola primaria,

dall'11 ottobre 2013 al 27 ottobre 2013 ha svolto una supplenza presso la scuola elementare G. Rodari di Chiusi scalo (doc. 13). A far data dal 28 ottobre 2013 è stata assunta sempre a tempo determinato, come insegnante, dalla scuola primaria di Sinalunga, dove ha prestato servizio nell'anno scolastico conclusosi a giugno 2013 (doc. 14).

* * * * *

15.- Avverso il richiamato provvedimento di esclusione del 7 aprile 2014, nonché avverso gli atti ad esso presupposti, la signora Masci ha proposto ricorso al TAR Toscana, iscritto al numero 797/2014 del Registro Generale, chiedendo l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dello stesso.

* * * * *

16.- Con ordinanza n. 1017/2014, resa all'esito della Camera di Consiglio del 11 giugno 2014, il TAR Toscana ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale individuando nel TAR Lazio – sede di Roma, il Giudice competente nella specie.

* * * * *

17.- Con il ricorso in riassunzione ex art. 16 comma c.p.a., la signora Masci, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Toscana con la richiamata ordinanza, ha adito Codesto Ecc.mo Tribunale.

* * * * *

18.- Con ordinanza n. 3683/2014, resa all'esito della Camera di Consiglio del 4 agosto 2014, il Tar Lazio, sede di Roma ha respinto la domanda cautelare proposta dalla signora Masci senza alcuna motivazione.

* * * * *

19.- Nel frattempo, con provvedimento prot. n. AOODRTO 7704 dell'11 giugno 2014, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, è stata approvata la “*graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria*,”

formata secondo l'ordine del punteggio finale ...". In detta graduatoria, la signora Masci è presente al numero 161 con la dicitura *"escluso - inserito con riserva per ordinanza cautelare del TAR"* (cfr. doc. 17).

* * * * *

20.- Quest'ultima graduatoria è stata successivamente modificata con il decreto del 13 agosto 2014, recante *"rettifiche"* alla graduatoria definitiva di merito per la Scuola Primaria. Tale decreto ha modificato la precedente graduatoria *"visti i ricorsi giurisdizionali, pervenuti o conosciuti a seguito della pubblicazione della predetta graduatoria di merito, presentati dai candidati esclusi per difetto dei requisiti di accesso e ritenuto di procedere all'inserimento con riserva anche di tali candidati ... nelle more della definizione del giudizio pendente"*. A tale decreto era allegata una nuova graduatoria in cui la signora Masci risultava collocata al n. 166 con la dicitura *"inserito con riserva per ricorso giurisdizionale / ordinanza TAR"* (cfr. doc. 18). Tale inserimento con riserva è stato accolto dalla signora Masci come un primo – seppur parziale, stante la dicitura *'con riserva'* - riconoscimento delle sue ragioni.

* * * * *

21.- Con avviso del 22 agosto 2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha convocato la signora Masci per il 26 agosto 2014 per prendere parte, attraverso la determinazione della *"provincia di assegnazione"* alle *"operazioni di assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ex D.D.G. 82/2014 ..."* (cfr. doc. 19), con ciò ingenerando nella stessa un legittimo affidamento ad ottenere un'assegnazione in ruolo (seppure con riserva).

* * * * *

22.- In quella sede, con vivo stupore e grande rammarico, la ricorrente ha appreso non solo che non sarebbe stata immessa in ruolo, ma che neppure avrebbe potuto scegliere la Provincia di gradimento. Il Dirigente dell'Ufficio

Scolastico Regionale ha infatti verbalizzato (cfr. doc. 16) che *“la signora Masci ... collocata in graduatoria definitiva scuola primaria ... in posizione n. 165 ... è stata convocata ed è presente in data odierna per ricevere eventualmente la nomina in ruolo ... Si attesta inoltre che le viene accantonato un posto per consentirle la scelta della provincia, il cui ordine di preferenza è: 1) Siena; 2) Arezzo; 3) Firenze”*.

* * * * *

23.- Con lettera del 29 agosto 2014, la signora Masci, tramite gli scriventi legali, ha diffidato l'Ufficio Scolastico Regionale a porre in essere tutte le attività necessarie ad immettere in ruolo la ricorrente, previa scelta della sede alla stessa spettante, in considerazione della posizione ricoperta in graduatoria (**doc. 20**).

* * * * *

24.- A tutt'oggi l'Amministrazione non ha dato alcuna risposta, di talché si rende necessario il presente ricorso per motivi aggiunti.

DIRITTO

I MOTIVO: ILLEGITTIMITÀ' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO (R.G.8814/2014). VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241/90.

ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA PER I MOTIVI FATTI VALERE NEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO (R.G. 8814/2014).

I.1.- I provvedimenti impugnati con il presente atto si inseriscono in un procedimento illegittimo e presentano tutti i vizi che affliggevano i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo già pendente presso la Sezione III bis di Codesto Ecc.mo TAR con n. R.G. 8814/2014. L'annullamento dei provvedimenti precedentemente impugnati dovrà dunque necessariamente condurre alla caducazione in via derivata anche degli atti oggetto di

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

impugnazione con i presenti motivi aggiunti, i quali devono essere anzitutto censurati in via derivata rispetto ai già impugnati provvedimenti per tutti i motivi del ricorso introduttivo che si riportano integralmente nel presente paragrafo.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati si rende poi necessario riproporre i motivi di diritto già avanzati avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la precisazione che la scrivente Chiara Masci intende far valere, anche in via autonoma, avverso gli atti impugnati con il presente atto le censure già proposte; cosicché si riproduce per intero il contenuto dei motivi del ricorso:

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 278 E 279 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 (ABROGATO DALL'ART. 17 DEL DPR 8 MARZO 1999, N. 275), ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE: D.P.R. DEL 23 LUGLIO 1998 N. 323 E D.P.R. DEL 31 MAGGIO 1974 N. 419. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA: ART. 2, COMMA 2 LETT. A) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANCANZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO

I.1.- Come ricordato nella premessa in fatto, in data 19 luglio 1995, la signora Chiara Masci ha conseguito il Diploma di maturità ad indirizzo linguistico rilasciato ai sensi del D.M. 2 luglio 1990, presso l'Istituto Magistrale Statale Sperimentale Linguistico-Pedagogico "San Bellarmino" di Montepulciano (doc. 3). Ciò nonostante, con il provvedimento prot. AOODRTO/4994, la signora Masci è stata esclusa dal concorso relativo alla scuola primaria in quanto il suo titolo di accesso sarebbe inidoneo perché "è un diploma linguistico e non di maturità magistrale" (doc. 1).

In realtà, il provvedimento di esclusione impugnato è palesemente illegittimo in quanto, in primo luogo, risulta adottato in violazione degli artt. 278 e 279 del D.Lgs. n. 297/1994 ("applicabili, a

prescindere dalla loro successiva abrogazione, al caso di specie", così anche Cons. di Stato 3 dicembre 2009, n. 7550), con i quali (doc. 15) si riconosce "piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate dalla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

In sintesi, l'art. 279, vigente al momento in cui la ricorrente ha conseguito il diploma, equipara – ai fini dell'ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - il diploma magistrale ordinario conseguito presso un Istituto Magistrale al diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito sempre presso un Istituto Magistrale.

In piena applicazione della disposizione di legge appena richiamata, l'art. 2 comma 2 lett. a) del bando di concorso - che pure risulta violato dall'Amministrazione resistente - si limitava a richiedere "il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 – 2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998" (doc. 4).

I.2.- Al riguardo, si è più volte espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha ribadito l'equiparazione dei titoli di studio in commento evidenziando come "sarebbe errato ipotizzare che la frequentazione di un corso sperimentale non fosse equiparata, perché altrimenti la stessa istituzione del corso sarebbe stata priva di utilità e di significato". Dunque, secondo il Consiglio di Stato "il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più senza modificare la tipologia originaria" (così Cons. Stato 19 novembre 2002, n. 2172).

Ancora, con sentenza 3 dicembre 2009, n. 7550, lo stesso Consiglio di Stato, in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, ha precisato che "la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola

elementare, il cui bando richiedeva ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna) il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado, e quindi favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante". In tal senso il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha evidenziato che la sperimentazione scolastica, intesa a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (abrogato dall'art. 17 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) come "ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture, è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera e della formazione degli insegnanti elementari". In tale quadro, prosegue il Consiglio di Stato, "la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati dal decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art. 279 al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria" (Cons. Stato, sentenza 3 dicembre 2009, n. 7550).

I.3.- Alla luce di quanto esposto, discende che il provvedimento impugnato, che ha escluso la signora Masci perché "il diploma conseguito è un diploma linguistico e non di maturità magistrale", è illegittimo per violazione delle norme sopra richiamate e per palese contrasto con l'interpretazione (univoca) che di esse ha dato la giurisprudenza di numerosi TAR che - proprio relativamente al concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 4) - hanno più volte affermato (anche emettendo pronunce in forma semplificata) l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico.

Tra le tantissime sentenze sul concorso oggetto del presente ricorso, si segnalano:

- la sentenza del TAR Lazio 17 aprile 2014, n. 4198, la quale ha opportunamente messo in rilievo quanto segue: "il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento

relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402 co. 1, ha previsto quanto segue: "(...) ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare".

Il D.P.R. del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15, comma 7, ha quindi espressamente previsto che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Il D.P.R. del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede : "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale ex art. 4 D.P.R. n. 419 del 1974.

E infatti il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia basa esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali, a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti" (TAR Lazio, sentenza 17 aprile 2014, n. 4198. Negli stessi termini, TAR Lazio, 1 aprile 2014, n. 3564).

- la sentenza (resa in forma semplificata) del TAR Abruzzo 6 marzo 2014, n. 218 ha precisato che
 "Considerato che il titolo posseduto dalla ricorrente è già stato ritenuto dal Consiglio di Stato valido ai fini in questione condividendo la stessa natura del diploma di maturità magistrale (cfr Cons. di Stato, sez.VI, n.1769/2003), con perspicua valorizzazione della ratio stessa della disposta sperimentazione e in diretto collegamento con le finalità formative del personale docente;

Ritenuto, sotto tale profilo, che la sperimentazione scolastica al termine della quale è stato conseguito il contestato titolo, trova precisa ragion d'essere nella "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" con positivo inserimento, nel programma di studi e nel contesto del complessivo insegnamento impartito negli Istituti magistrali, delle lingue straniere, in vista della più proficua formazione del futuro personale docente anche nel campo delle lingue straniere, ora, in effetti, comprese nei programmi di studio delle scuole primarie (cfr Cons. di Stato, cit.);

Considerato che siffatto indirizzo è stato consolidato dallo stesso giudice d'appello nelle successive decisioni nn.7550/2009 e 3917/2008;

Considerato, sotto diverso profilo, che il bando di concorso ha previsto quale requisito per l'accesso il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale , senza ulteriore specificazione, con ciò valorizzando solo il completamento degli studi presso un Istituto magistrale indipendentemente dall' indirizzo (linguistico o socio-pedagogico) in esso seguito, come la stessa Amministrazione aveva, in effetti, dapprima riconosciuto;

Considerato che l'orientamento sopra esposto è stato recentemente ribadito dal Giudice amministrativo (cfr. TAR Campania, Napoli, nn.3384/2013 e 4097/2013, ex pluris) e da questo stesso TAR (cfr. sentenze nn.1015 e 1016 del 2013), che, condividendo i predetti indirizzi, ha pure precisato che la contestata locuzione identificativa del titolo posseduto dalla ricorrente e, secondo la prospettazione di parte resistente, escludente la sua valenza di diploma magistrale , non già vanifica la provenienza del titolo da un Istituto magistrale (condizione sufficiente a

radicare il presupposto per l'accesso al concorso) ma ne integra la diversa (ed ulteriore) valenza (ai fini dell'equipollenza), di "licenza linguistica"; in altre parole, non vale a equiparare il titolo a un diploma magistrale (il che non avrebbe senso, dato che di titolo proveniente da Istituto magistrale si tratta) ma appunto ad assimilarlo (anche) ad una "licenza linguistica"; Ritenuto, pertanto, il ricorso fondato, con conseguente annullamento della disposta esclusione e, in parte de qua, della graduatoria approvata nella parte in cui non inserisce la ricorrente esclusa;... " (TAR Abruzzo, 6 marzo 2014, n. 218).

- la decisione (resa in forma semplificata) n. 3 luglio 2013, n. 3401 del TAR Campania ha chiarito che "Il ricorso è fondato. Premette il Collegio di condividere l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550)" (così, TAR Campania, 3 luglio 2013, n. 3401).

Nello stesso senso, risultano pubblicate numerose sentenze di vari Tribunali amministrativi: tra le tante, confronta TAR Piemonte, 13 febbraio 2014, n. 281; TAR Piemonte, sentenza n. 429/2014 e TAR Cagliari, sentenza n. 61/2014.

2010年12月25日，在北京市举行的“2010年中国
企业社会责任报告发布仪式”上，中国社科院
企业社会责任研究中心发布了《2010中国企业
社会责任报告》。该报告指出，2010年中国
企业社会责任报告发布数量达到1000份，
较2009年增长了50%。报告还指出，中
国企业社会责任报告发布数量在2010年
达到了历史最高水平。

II.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

II.1.- Anche a tacere delle assorbenti censure esposte con il primo motivo di ricorso, vi è poi un ulteriore profilo di illegittimità nell'operato del Ministero odierno resistente.

Come esposto in punto di fatto, il bando prevedeva all'art. 2, comma 2 lett. a), in tema di Requisiti di ammissione, che "Sono ammessi a partecipare ... per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 – 2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998" (doc. 4).

Conformemente all'univoca formulazione della disposizione appena richiamata, nell'ottobre 2012, il Ministero – in risposta ai chiarimenti relativi al bando di concorso – e quindi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ha emanato la nota prot. n. 2870 del 26 ottobre 2012 (doc. 5), inoltrata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali. In questa nota, il Capo del Dipartimento per l'istruzione Dott.ssa Stellacci ha correttamente chiarito che "il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172/2002 ha ritenuto valido il titolo "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che "il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più senza modificarne la tipologia originaria. Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, senza ulteriore specificazione" (doc. 5). Con questa nota, dunque, il Ministero ha mostrato di ritenere valido il diploma sperimentale di indirizzo linguistico conseguito presso gli Istituti magistrali, con ciò favorendo una più ampia partecipazione al concorso de quo.

II.2.- In presenza di una *lex specialis* di concorso univoca (cfr. l'art. 2 comma 2 ora citato) e di un chiarimento con il quale è stato esplicitamente ribadito che ai fini della partecipazione al concorso de quo il diploma ad "indirizzo linguistico" (doc. 3) conseguito presso un istituto magistrale è, a tutti gli effetti, un diploma magistrale, il provvedimento di esclusione impugnato con il presente atto si appalesa *prima facie* illegittimo per contraddittorietà con questi atti. E' quindi evidente il vizio derivante dalla violazione della *lex specialis* e dall'eccesso di potere per contraddittorietà tra atti.

II.3.- Né rileva a fondare la legittimità del provvedimento impugnato il richiamo (dallo stesso operato¹) della seconda nota ministeriale, quella del 14 novembre 2012 (doc. 6)

Quest'ultima nota (con la quale il Ministero – ribaltando il contenuto della prima nota – ha precisato, in senso restrittivo rispetto alla prima nota, che "per essere valido il diploma deve riportare la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. Ciò in quanto solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studi e di preparazione all'insegnamento nelle scuole elementari ...") è stata infatti resa in data 14 novembre 2012 (e dunque quando già il termine di presentazione delle domande era scaduto da una settimana, a mente dell'art. 3 del bando) resa in data 14 novembre 2012. Questa nota, pertanto, non può essere in alcun modo presa in considerazione ai fini del presente concorso: dei "chiarimenti" alla *lex specialis* che vengono formulati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione non sono dei chiarimenti, ma una modifica della *lex specialis* contraria a tutti i principi che governano le procedure ad evidenza pubblica (par condicio dei concorrenti, favor per la massima partecipazione, trasparenza, ecc).

La nota del 14 novembre 2012 ora citata è quindi illegittima per i motivi ora indicati e perché palesemente emessa in violazione dei canoni di logicità e ragionevolezza², oltre che delle disposizioni di legge citate nel par I che precede.

¹ Si legge infatti nel provvedimento impugnato (doc. 1): "VISTA la Circolare del MIUR n. 3123 del 14 novembre 2012 con la quale sono forniti chiarimenti sulla validità del diploma sperimentale linguistico, precisando che per l'accesso al concorso della scuola Primaria deve essere riportata la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico ...".

Per quanto occorrer possa, la nota del 14 novembre 2012 (conosciuta dalla scrivente unitamente al provvedimento di esclusione) viene impugnata con il presente atto unitamente al provvedimento che ne costituisce esecuzione.

II.4.- In ogni caso, anche a voler (per assurdo) tacere le assorbenti ragioni sopra illustrate, a fronte del (palese) contrasto interpretativo dato dalle due discordanti note di cui si è appena dato conto, l'Ufficio Scolastico Regionale toscano avrebbe comunque dovuto attenersi al tenore letterale della norma di bando e dunque, di conseguenza, ammettere i candidati che – come la ricorrente – si trovavano in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 – 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998 (la ricorrente si è diplomata nel 1995).

Non solo. Anche a voler ritenere non univoca la disposizione del bando in commento, l'Ufficio scolastico regionale toscano avrebbe dovuto comunque applicare la prima delle due note rese dal Ministero (quella del 26 ottobre 2012), in quanto consentiva una più ampia partecipazione al concorso de quo, non ponendo restrizioni (peraltro del tutto illogiche e immotivate) ai danni di chi – come la ricorrente - avesse conseguito il diploma magistrale ad indirizzo linguistico: costituisce infatti unanime orientamento giurisprudenziale in materia di concorsi pubblici il principio generale del c.d. favor participationis.

Ne consegue, anche sotto questo profilo, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

III.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI IN TEMA DI AFFIDAMENTO E DI CERTEZZA DEL DIRITTO. ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER

² Il TAR Sardegna 13 febbraio 2013, n. 127, proprio con riferimento al concorso da cui è stata esclusa la ricorrente ha infatti precisato che “La nota del Miur del 14.11.2012, ad avviso del Collegio è, in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dai ricorrenti ex art. 4 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419” (così, TAR Lazio, 28 marzo 2014, n. 3463. Nonché, negli stessi termini, TAR Lazio, 1 aprile 2014, n. 3564).

CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.).

VIOLAZIONE DI LEGGE: L. 241/90 ARTT. 1 E 3. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

III.1.- La signora Masci, per venti anni, ha potuto confidare che il diploma da lei conseguito presso l'istituto magistrale San Bellarmino fosse (come è) pienamente idoneo a consentirle la partecipazione al concorso oggetto del presente ricorso; come infatti evidenziato nel primo motivo di ricorso, l'art. 279 del d.lgs. 297/1994 ha sancito la completa equiparazione del diploma magistrale ad indirizzo linguistico con il diploma magistrale ordinario.

Non solo, anche il Ministero odierno resistente ha tenuto una serie continuativa di comportamenti che hanno ingenerato nella signora Masci la (fondata) convinzione di aver pieno diritto di partecipare al concorso de quo: basti pensare che, a seguito della domanda di ammissione al concorso, la signora Masci è stata ammessa alla preselezione e quindi alla prova scritta ed infine alla prova orale. La signora Masci, pertanto, ha superato tre prove (a distanza di molti mesi l'una dall'altra) senza che nessuna contestazione fosse avanzata dal Miur sul diploma dalla stessa conseguito. E' pertanto evidente che l'inversione di rotta operata dal Ministero con il provvedimento di esclusione impugnato con il presente ricorso costituisce grave violazione dell'affidamento, così come chiarito – proprio con riferimento ad un provvedimento di esclusione dal medesimo concorso de quo - che " non può non rilevarsi, innanzitutto, come la nota del Miur del 14.11.2012, su cui si fondano i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti e la conseguente ammissione "con riserva" nelle successive graduatorie di merito, sia stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in contraddizione con la precedente nota del 26.10.2012, che prevedeva esclusivamente l'obbligo dei candidati di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale , "senza ulteriore specificazione". In tal modo, da un lato si è violato l'affidamento

ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la possibilità di partecipare al concorso; dall'altro, ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", l'amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse effettivamente in possesso di tale titolo, di farne specificazione nella domanda (TAR Lazio, 28 marzo 2014, n. 3463; negli stessi termini, TAR Lazio, 1 aprile 2014, n. 3564).

Il Ministero ha infatti ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento, avendo potuto quest'ultima legittimamente confidare nel buon esito della propria domanda (doc. 6). In considerazione di ciò, l'esclusione disposta dal Miur viola il principio dell'affidamento e della certezza del diritto che costituiscono principio generale del nostro ordinamento e perfino del sovraordinato ordinamento comunitario (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte UE, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, nonché le sentenze della Corte Costituzionale nn. 246/2005 e 302/2004), costituendo altresì "espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico" (TAR Puglia, sentenza n. 688 del 9 maggio 2011 in www.giustamm.it). La migliore dottrina riconosce infatti che nella prassi "l'agire amministrativo viene ad indirizzarsi secondo un uguale e quindi coerente sviluppo caratterizzato dalla continuazione ideale di una precisa scelta di condotta e/o di contenuti e parallelamente dall'esclusione di tutti gli altri possibili atteggiamenti che in via astratta si sarebbero potuti avere nell'esecuzione del comando legislativo. Ciò porta ad una forma di autolimitazione" (CARULLO, *La prassi amministrativa*, Padova, 1979, 126-127). L'autovincolo può poi essere configurato e giustificato o sulla base del principio di affidamento (cfr. MERUSI, *L'affidamento del cittadino*, Milano, 1970, 193) o con riferimento al "carattere deontologico che la reiterata applicazione di un dato comportamento viene prima o poi inevitabilmente ad acquisire" (SILVESTRI, *L'attività interna della pubblica amministrazione*, Milano, 1950, 250 ss.).

* * * * *

IV.- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990 (DIFETTO DI MOTIVAZIONE)

IV.1.- Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa sopra citata nel par. I (relativa proprio ad altre esclusioni dal concorso de quo), un diploma ottenuto in un istituto magistrale ad indirizzo linguistico sperimentale è in tutto e per tutto equivalente ad un diploma magistrale ordinario. Anzi, semmai, come evidenziato dalle sentenze del Consiglio di Stato e dei TAR sopra richiamate, il diploma magistrale ad indirizzo linguistico ha solo una specializzazione in più e nulla in meno.

Situazioni di fatto identiche devono avere identico trattamento normativo in applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di talché i provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese violazione dei principi derivanti da quest'ultimo articolo. Il vizio di eccesso di potere per discriminazione è tanto più grave se si considera che questa arbitraria (ed illegittima) posizione dell'Ufficio Regionale scolastico per la Toscana è stata già oggetto di censura in sede giudiziaria. Infatti, il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in una sentenza che riguarda una diplomata del medesimo istituto magistrale presso cui ha ottenuto la maturità l'odierna ricorrente ha dichiarato "l'idoneità del diploma di maturità linguistico sperimentale conseguito dalla ricorrente quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna e primaria, e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie relative al medesimo insegnamento, nonché a partecipare ai relativi concorsi" (Trib. Firenze, sez. lavoro, sentenza n. 1071 del 16 settembre 2011, doc. 16). Stupisce quindi che, dopo essere stato costretto ad ammettere in graduatoria una diplomata dell'istituto magistrale San Bellarmino di Montepulciano, l'Ufficio regionale scolastico per la Toscana abbia ritenuto di discriminare la scrivente che si è diplomata nel medesimo istituto ed ha

conseguito il medesimo diploma della signora Perini e cioè della signora che ha beneficiato dell'ora richiamata sentenza del Tribunale di Firenze³.

V.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.).

V.1.- L'esclusione della ricorrente è inoltre illegittima perché la stessa costituisce esito (come visto del tutto erroneo) di una valutazione (quella dei requisiti di ammissione al concorso) che avrebbe dovuto essere disposta prima che si svolgessero le tre prove previste dal concorso (preselezione, prova scritta e prova orale) tutte peraltro superate dalla scrivente.

³ Si legge, infatti, nella sentenza ora citata che "si tratta quindi di stabilire se il diploma di maturità conseguito dalla ricorrente il 28 dicembre 1994 presso l'istituto magistrale statale sperimentale linguistico pedagogico San Bellarmino di Montepulciano (doc. 1), all'esito di un corso di studi quinquennale quale corso sperimentale ad indirizzo linguistico, al quale la ricorrente risultava iscritta dall'anno 1989, possa qualificarsi nel senso richiesto ed a sua volta fondare quindi i conseguenti diritti.

La pretesa è sostenuta dalla disciplina speciale già richiamata.

La materia della sperimentazione scolastica era disciplinata in origine dal DPR n. 419 del 1974, i cui artt. 3 e 4 erano poi stati ripresi dagli artt. 278 e 279 del d.lgs. 297/94, prevedendosi che la sperimentazione autorizzata dal MUR poteva dare luogo a corsi di studi, all'esito dei quali erano rilasciati titoli la cui piena validità era riconosciuta secondo criteri di corrispondenza fissati dallo stesso Ministero. Inoltre l'articolo 402 d.lgs. 297/94, nel nuovo regime che esige il titolo di laurea, stabiliva la persistente validità dei diplomi già conseguiti presso gli istituti magistrali. Va precisato che il d.lgs. 297/94 seppur poi abrogato dal DPR 275/99 nel vigore della nuova disciplina che per l'accesso all'insegnamento primario ha richiesto il diploma di laurea, ratione temporis e tuttora fonte di disciplina nel caso in esame. E ancora per quanto qui interessa l'art. 2 del Decreto Interministeriale 10.3.97 aggiungeva che i titoli di studio conseguiti al termine di corsi quinquennali sperimentali di scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 97/98 e conseguiti entro l'anno scolastico 01/02 ... conservavano in via permanente il precedente valore legale. Si trattava quindi di titoli che consentivano di partecipare alle abilitazioni per l'insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi per l'insegnamento nella scuola elementare. Di conseguenza va superata la distinzione ... secondo la quale ai fini di causa avrebbe potuto avere rilievo esclusivamente un diploma conseguito nell'ambito di sperimentazione pedagogica, ma non anche quello conseguito di sperimentazione linguistica. Premesso infatti che all'epoca in cui la ricorrente si era diplomata, la sperimentazione era già stata autorizzata con riferimento all'indirizzo pedagogico come a quello linguistico, il valore della maturità risentiva in modo decisivo del fatto di essere stata ottenuta all'esito di corso sperimentale presso un istituto magistrale comunque legittimato da norme primarie e secondarie ad emettere titoli validi ai fini dell'insegnamento per la scuola materna e primaria.

Un tale modus operandi contrasta con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, posto che è inaccettabile che un candidato debba prepararsi per tre prove e che una commissione debba valutarle se poi tale attività può essere resa inutiliter data in base ad una valutazione (quella di ammissibilità della domanda) che avrebbe dovuto (anche logicamente) precedere la valutazione della preparazione tecnica candidato. Questa inversione delle varie fasi in cui si articolano le procedure ad evidenza pubblica è illegittima

II.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ’. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

II.1.- Come ora illustrato, i provvedimenti impugnati sono in primo luogo illegittimi nella parte in cui hanno ammesso con (e non senza) riserva, la signora Masci al concorso *de quo*.

I provvedimenti impugnati, inoltre, ed in particolare il verbale del 26 agosto 2014 (doc. 16), sono altresì viziati in quanto risultano tra loro in palese contraddizione e perché hanno violato il legittimo affidamento ingenerato nella signora Masci.

La ricorrente, infatti, in forza del Decreto n. 161 del 13 agosto 2014 (cfr. doc. 18) recante “rettifiche” alla graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria, è risultata inserita nella graduatoria medesima con la posizione n. 166, avendo superato positivamente tutte le prove selettive. In esito a questo decreto ed alla graduatoria definitiva ad esso allegata, la signora Masci avrebbe quindi dovuto essere immessa in ruolo, quantomeno con riserva. Si legge infatti all'art.

3 del provvedimento in commento *“Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui sopra, sì come rettificata, in relazione a n. 227 posti comuni e a n. 20 posti per il sostegno nella scuola primaria, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene la riserva dei posti”*.

L'articolo 3 appena richiamato non lascia dubbi interpretativi: tutti i candidati inseriti in graduatoria, dal n. 1 al n. 227 avrebbero dovuto essere immessi in ruolo.

II.2.- In esecuzione del decreto del 13 agosto ora citato – con l'avviso del 22.8.2014 (doc. 14) - tutti i candidati considerati vincitori di concorso sono stati convocati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il giorno 26 agosto 2014 per scegliere la provincia ai fini della successiva immissione in ruolo. Nell'avviso di convocazione si legge infatti che *“le operazioni relative alle nomine saranno effettuate secondo i criteri indicati nell'allegato A”* (doc. 19) e che *“l'interessezza delle disponibilità 2013-2014 e 2014-2015, suddivise per Provincia, è comunque disponibile per le assunzioni, con assegnazione in ordine di graduatoria e/o titolo di riserva”* (doc. 19, Allegato “A”). Così, anche la ricorrente, che aveva ricevuto a mezzo mail detta convocazione, in data 26 agosto 2014, si è recata a Firenze presso l'Ufficio per vedersi nominare in ruolo su *“posto comune”*: l'avviso ora citato era infatti chiaro nello stabilire che le assunzioni avrebbero riguardato anche i soggetti inseriti con riserva in graduatoria. Tuttavia, nel corso dell'incontro ora citato, la signora Masci, ha appreso con stupore, che non sarebbe stata immessa in ruolo, e che non avrebbe potuto scegliere la Provincia, in quanto ai candidati ammessi con riserva – come l'esponente – sarebbero solo stati riservati dei posti, temporaneamente non assegnati.

Nel verbale redatto in quella sede dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, si legge infatti che *“la Signora Chiara Masci ... collocata in graduatoria definitiva scuola primaria ... in posizione n. 165 (in realtà 166) è stata convocata ed è presente in data odierna ... per ricevere eventualmente la nomina in ruolo nella scuola primaria a.s. 2014 – 2015.*

Si attesta inoltre che le viene accantonato un posto per consentirle la scelta della provincia, il cui ordine di preferenza è: 1) Siena; 2) Arezzo; 3) Firenze” (cfr. doc. 16).

II.3.- La contraddittorietà tra il decreto n. 161 del 13 agosto 2014 (doc. 18) e il susseguente avviso di convocazione (doc. 19), con il comportamento dell'Amministrazione, tenuto nel corso della riunione del 26 agosto e verbalizzato come sopra riportato, non potrebbe essere più evidente. **Il Ministero**, infatti, con la riformulazione della graduatoria del 13 agosto 2014, effettuata “visti i ricorsi giurisdizionali presentati ...” e “ritenuto di procedere all’inserimento con riserva anche di tali candidati” (doc. 18), con l’avviso di convocazione del 22 agosto 2014 (doc. 19) in cui erano allegati i “criteri ... sull’effettuazione delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato da graduatoria ex DDG 82/2014 ...” ha ingenerato nella signora Masci un evidente affidamento di vedersi assegnare un posto e di essere assunta già in data 26 agosto.

E' evidente, infatti, che, per dare attuazione al citato decreto ed alla graduatoria del 13 agosto 2014 (doc. 18), l'Amministrazione avrebbe dovuto nominare in ruolo la signora Masci fin dal 26 agosto.

Ne consegue, ancora una volta, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, in primo luogo per contraddittorietà e

violazione del principio del legittimo affidamento⁴, che necessariamente dovrà portare all'annullamento (anche) degli atti da ultimo impugnati.

III.- SULLA RICHIESTA CAUTELARE:

III.1.- In ordine al requisito del *fumus boni iuris* si richiamano i motivi sopra elencati, con particolare riferimento al II motivo.

III.2.- Per quanto invece riguarda il requisito del *periculum in mora*, si rileva che, nella non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di non dover concedere la tutela cautelare richiesta, la ricorrente subirebbe un ulteriore pregiudizio, davvero grave ed irreparabile, rispetto ad una situazione che appare già fortemente lesiva dei suoi diritti.

In tal senso, infatti, le verrebbe definitivamente e irrimediabilmente preclusa la possibilità di entrare in servizio già a partire da questo anno scolastico, come invece è suo diritto. A questo proposito si ricorda anche in questa sede che, dei 69.000 partecipanti al concorso solo 295 hanno superato le tre prove (preselettive, scritte ed orali), di talché è di tutta evidenza che il mancato accoglimento della misura cautelare richiesta priverebbe la signora Masci di un'importantissima chance lavorativa.

III.3.- La signora Masci, in assenza della concessione di un provvedimento cautelare di immissione in ruolo con riserva, perderebbe la possibilità di essere immessa in ruolo fin da questo anno scolastico ed in particolare perderebbe la possibilità di essere immessa in ruolo con il rispetto della posizione dalla stessa assunta in graduatoria. L'accoglimento del provvedimento cautelare consentirebbe, infatti, alla signora Masci di scegliere la provincia di preferenza e nell'ambito della stessa il posto desiderato tra quelli rimasti dopo la scelta

⁴ L'esponente, infatti, letto l'avviso di convocazione e le linee guida per l'assunzione a tempo indeterminato ad esso allegate era convinta di essere assunta con tali modalità fin dal 26 agosto

effettuata dai candidati situati in graduatoria in posizione migliore rispetto a lei. E' inoltre evidente che in difetto di immissione in ruolo (e quindi in difetto di assunzione a tempo indeterminato) fin da questo anno scolastico la signora Masci non maturerà una posizione previdenziale e la relativa anzianità contributiva.

III.4.- Ai fini della presente richiesta cautelare nessun rilievo ha il fatto che nel verbale del 26 agosto 2014 è scritto che *“le viene accantonato un posto per consentirle la scelta della provincia”*. Infatti, da un lato, la semplice riserva di un posto è ben diversa dall'immissione in ruolo con riserva nello stesso (che con i provvedimenti allegati come docc. 18 e 19 l'Amministrazione resistente si era impegnata ad effettuare), dall'altro, ad oggi, il Ministero non risulta nemmeno avere accantonato un posto atteso che la signora Masci non è, ad oggi, mai stata chiamata dagli uffici ministeriali. E' rimasta infatti lettera morta la richiesta inoltrata dalla ricorrente in data 8.9.2014 all'USR della Toscana e all'USP della Provincia di Siena (doc. 21), con la quale chiedeva che gli venisse indicato il posto accantonato in di lei favore. Tale (evidente) negato accantonamento, seppur di minor danno rispetto alla mancata immediata immissione in ruolo, che garantirebbe alla ricorrente stipendio, ferie, tutela in caso di malattia o infortunio, trattamento di fine rapporto, comporta, altresì, ulteriore danno alla stessa, in quanto, anche nell'ipotesi di una sua successiva immissione in ruolo tanto più in assenza di un provvedimento cautelare non potrà mai spettarle il posto di sua preferenza sulla base della posizione in graduatoria, essendosi oramai esauriti tutti i posti disponibili.

Risulta, infatti, che tutti i candidati collocati in graduatoria in posizione successiva alla signora Masci, abbiano già scelto prima della stessa e quindi in “barba” alla graduatoria, sia la Provincia che il posto di immissione in ruolo.

In conclusione in caso di non immediata immissione in ruolo alla signora Masci rimarranno solamente “le briciole” cioè posti eventualmente rimasti vacanti nell’ambito dell’intera Toscana in conseguenza di pensionamenti o eventuali aumenti di organico, ipotesi quest’ultima più impossibile che remota. Preme infine significare che, qualora, in difetto di provvedimento cautelare, si verificasse l’esaurimento delle graduatorie, la possibilità di lavoro, anche quale supplente, sarà oltremodo difficile: non a caso, ad oggi, la signora Masci non sta lavorando.

III.5.- A fonte di un così grave pregiudizio, peraltro, non si comprende davvero quale sia l’interesse dell’Amministrazione a mantenere l’attuale situazione di fatto (determinatasi in esito all’impugnato verbale del 26 agosto 2014, doc. 16) ed a difendere un’interpretazione della normativa vigente sconfessata da decine di sentenze dei giudici amministrativi. L’attuale situazione di fatto ha dato luogo a decine, se non a centinaia, di ricorsi (cfr. la giurisprudenza par. I e i precedenti atti prodotti in giudizio) in cui l’Amministrazione è risultata soccombente in numerose sentenze di Codesta III.ma sezione (cfr. la memoria depositata il 31 luglio 2014) e addirittura avanti il Consiglio di Stato, sez. VI, il quale – con la sentenza n. 4723/2014 del 17 settembre u.s. (doc. 22) – ha definitivamente chiarito l’illegittimità dell’esclusione dal concorso di cui al par. 2 della parte in fatto dei concorrenti in possesso – come la signora Masci – di un diploma magistrale ad indirizzo linguistico, precisando quindi che “il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale oggetto dell’impugnata esclusione”.

In considerazione di ciò, non può esservi alcun interesse pubblico alla conservazione di una situazione che è solo fonte di numerose controversie destinate a concludersi con sentenze favorevoli ai ricorrenti e che è addirittura è

contraddittoria anche con provvedimenti della stessa Amministrazione (docc. 18 e 19).

III.6.- Di qui la necessità per la signora Masci di ottenere un provvedimento cautelare che, conformemente al decreto del 13 agosto 2014, la immetta fin da subito (seppure con riserva) in ruolo con assegnazione di un posto a tempo indeterminato, privando, per l'effetto, di efficacia il citato verbale del 26 agosto.

* * * * *

P. Q. M.

la signora **Chiara Masci**, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, conclude affinché l'Ecc.mo TAR voglia accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati con gli atti ora citati, previa adozione di idonea misura cautelare volta ad immettere la scrivente di ruolo, ove del caso con riserva.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che i presenti motivi aggiunti comportano il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari ad € 325,00.


Si depositano i documenti sopra indicati e riportati nell'elenco allegato.

Firenze, 20 settembre 2014.

Con osservanza.


Avv. Giovanni Pravisani

Avv. Michele Pellegrini


Avv. Giuseppina Ferro

